

## ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

**ASSOCIAZIONE APUDID - CARDPUGLIA**  
C.F. /P.Iva **93406370721**  
Con sede sociale in **TARANTO - località Lama, Via Begonie n. 47**  
nella persona del rappresentate legale **Dott. Vincenzo GIGANTELLI,**

E

**ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI REGIONE PUGLIA (A.I.FI. - Puglia)**  
C.F./P.Iva **05252680722**  
con sede legale in **Bari – Corso A. De Gasperi, 389**  
nella persona del rappresentante legale **Dott. Fabio Domenico MAZZEO**

### PREMESSO CHE

- l'associazione scientifica **APUDID CARDPUGLIA**, associata **CARD ITALIA** (Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto ) ha tra i suoi scopi quello di promuovere, valorizzare e sostenere con ogni strumento i Distretti Socio-Sanitari nella realtà territoriale pugliese e il ruolo professionale dei dirigenti e di tutti gli operatori del DSS nel Servizio Sanitario Regionale.
- lo statuto della associazione **APUDID CARDPUGLIA** prevede che per il raggiungimento delle finalità associative l'associazione potrà avvalersi della collaborazione di altri enti, associazioni, aziende e società scientifiche, che per statuto abbiano tale attività nel loro oggetto sociale;
- **l' ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI REGIONE PUGLIA (A.I.FI. - Puglia) è l'associazione regionale di categoria dei Fisioterapisti e ha per statuto la finalità di tutela e rappresentanza dei propri iscritti; essa aderisce a livello nazionale alla Associazione Nazionale Fisioterapisti A.I.FI. ;**
- **entrambe le parti** sono interessate ad una reciproca collaborazione per perseguire obiettivi comuni con una collaborazione finalizzata a favorire la affermazione del ruolo e della formazione dei professionisti rappresentati operanti nel settore socio-sanitario e a realizzare interventi condivisi e coordinati presso la Regione Puglia, le AA.SS.LL. e gli Ambiti territoriali per realizzare uniformi modelli operativi sul territorio regionale;
- **è interesse delle parti** formalizzare attraverso apposito atto convenzionale tale rapporto di collaborazione;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art. 01

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

### Art. 02

Con il presente **ACCORDO DI INTESA E COLLABORAZIONE** e per tutta la durata prevista, le parti si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti temi e attività:

- **la promozione e diffusione della conoscenza del ruolo e della funzione della figura professionale del fisioterapista** in una logica di intervento etico, di qualità e di efficienza per quanto attiene i vari ambiti di intervento distrettuali;
- **la tutela e la promozione della professione dei fisioterapisti**, sviluppando la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione, la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
- **l'affermazione del ruolo e delle competenze professionali del fisioterapista** nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di mantenimento, relativi a menomazioni, limitazioni funzionali e disabilità;
- **la promozione di interventi** atti a garantire la corrispondenza dei livelli essenziali di assistenza distrettuale a livello regionale con quelli previsti dal Piano Sanitario Nazionale vigente, sulla base dei reali bisogni del territorio specie in campo sociale e socio-assistenziale in una logica di intervento integrata e multiprofessionale;
- **la realizzazione di iniziative comuni per la formazione permanente** in campo ECM dei dirigenti e di tutti gli operatori di DSS, specie di quelli "tecnici" del profilo di "Fisioterapista" attraverso l'organizzazione e lo svolgimento di studi, ricerche ed altre iniziative di formazione permanente (*corsi, seminari, convegni*);
- **la promozione di forme di collaborazione didattica** nelle iniziative intraprese di comune accordo (quali ad esempio nell'insegnamento universitario e in corsi di aggiornamento, perfezionamento professionale e percorsi master);
- **la promozione comune di iniziative** dirette a migliorare le condizioni nell'esercizio quotidiano della professione, anche partecipando all'individuazione dei supporti tecnologici necessari a tale scopo. Per tale finalità si prende atto che l'associazione APUDID CARDPUGLIA sta realizzando il progetto "IL DISTRETTO TECNOLOGICO" avente lo scopo di promuovere iniziative dirette a migliorare le condizioni nell'esercizio quotidiano della professione con il supporto informatico e tecnologico necessario per contribuire al processo di miglioramento della attività anche attraverso ricerche e sperimentazioni specifiche;
- **la promozione, realizzazione e diffusione di iniziative divulgative, realizzate anche a mezzo stampa o con sistemi elettronici**, finalizzate alla valorizzazione della peculiarità delle attività distrettuali ivi compresi progetti-obiettivo e attività di ricerca, dando evidenza sui rispettivi siti istituzionali [www.cardpuglia.it](http://www.cardpuglia.it) e [www.aifipuglia.it](http://www.aifipuglia.it) , nel rispetto dei rispettivi regolamenti;
- **la promozione e sostegno alla partecipazione degli associati**, anche in qualità di consulenti, in ogni ente o istituto deputato alla programmazione, pianificazione e organizzazione dei servizi sanitari in ogni sede nella quale si svolgono tali attività;
- **il favorire scambi culturali ed incontri periodici o permanenti con i membri di altri paesi europei ed extraeuropei impegnati in interventi di assistenza territoriale.**

### **Art. 03**

Le parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

In particolare le parti si accordano prevedendo che i soci AIFI non iscritti alla CARDPUGLIA che intendono partecipare a corsi e convegni da essa promossi e organizzati sia applicato uno sconto adeguato pari al 20% della quota prevista a titolo promozionale.

L'Associazione Italiana Fisioterapisti Regione Puglia (**A.I.FI. – Puglia**), in cambio si impegna a promuovere e pubblicizzare sui propri mezzi di comunicazione (rivista regionale e sito web) le iniziative ed attività collegate al presente accordo di collaborazione, nel rispetto dei propri regolamenti.

**Le parti si impegnano altresì alla definizione comune di percorsi standard e linee guida per l'esercizio professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di salute/benessere della collettività, nonché collaborano a organizzare un evento formativo ogni anno per favorire lo sviluppo della formazione in riabilitazione e il miglioramento delle conoscenze scientifiche, professionali e culturali dei fisioterapisti.**

### **Art. 04**

I responsabili scientifici dell'accordo di intesa e collaborazione in argomento sono:

- per l'**Associazione APUDID - CARDPUGLIA** il dott. Vincenzo Gigantelli o un suo/a delegato/a
- per l'**ASSOCIAZIONE ITALIANA FISIOTERAPISTI REGIONE PUGLIA (A.I.FI. - Puglia)** il dott. Dott. Fabio Domenico MAZZEO o suo/a delegato/a.

### **Art. 05**

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune.

Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di intesa e collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le parti.

### **Art. 06**

Le parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine delle iniziative comuni e quella di ciascuna di essa con **l'utilizzo reciproco dei rispettivi loghi** (vedasi allegato alla presente).

### **Art. 07**

Il presente accordo di intesa e collaborazione avrà durata di anni 1 (annuale) a decorrere dalla data di sottoscrizione e sarà rinnovato di anno in anno, previo accordo sottoscritto dalle parti (con possibilità da entrambe le parti di recesso in qualsiasi momento). Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi raggiunti con la finalità di apportare eventuali modifiche e/o integrazioni migliorative.

### **Art. 08**

La stipula del presente accordo di intesa e collaborazione è tassativamente limitata alle attività programmate in comune restando ferma la responsabilità e l'autonomia delle singole parti per

quanto non accettato e programmato formalmente e di comune accordo, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni assunte dall'altro.

**Art. 09**

In caso di controversia dell'interpretazione o esecuzione del presente contratto, la questione verrà definita in via amichevole.

**Art. 10**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.

Bari, 6 giugno 2013.

**AIFI PUGLIA**

Il Presidente

Dott. Fabio Domenico MAZZEO

**APUDID CARDPUGLIA**

Il Presidente

Dott. Vincenzo GIGANTELLI

Allegato



---

Regione Puglia